



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 11 DEL 23/02/2024

SETTORE: Area Affari generali e Polizia Locale

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA PER PROFESSIONISTI DENOMINATA "59^ TIRRENO ADRIATICO" 2024" IN PROGRAMMA IL GIORNO 05 MARZO 2024.
-----------------	--

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta prot. Gen. 472/24 del 17/01/2024 e le relative integrazioni presentate dal Sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore della RCS Sport Spa (Ente organizzatore della corsa ciclistica), con sede a Milano (MI) in Via Rizzoli n. 8, tesa ad ottenere la chiusura al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti comunali, ove la presenza di mezzi, renderebbe difficoltoso e pericoloso il transito e l'arrivo dei partecipanti, per lo svolgimento della competizione ciclistica internazionale per professionisti denominata "59 ^ Tirreno – Adriatico 2024" in programma il giorno 5 marzo 2024;

Richiamato il decreto Minniti recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito con legge n. 48 del 18 aprile 2017, la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e del 18 luglio 2018 (direttiva Piantedosi), con i quali sono state impartite le disposizioni organizzative e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza, in occasione di manifestazioni pubbliche e che devono essere recepiti nel piano di coordinamento della sicurezza della manifestazione, da adottare a cura degli organizzatori;

Dato atto che al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva e per garantire la sicurezza stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità, è necessario adottare i necessari provvedimenti per la disciplina della sosta e del transito a tutti i veicoli, nei tratti di strade interessati al passaggio della gara ciclistica;

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto indispensabile, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica e a salvaguardia della sicurezza e della fluidità della circolazione, apportare le necessarie modifiche alla viabilità e vietare la sosta nelle vie interessate alla competizione sportiva, come adeguatamente dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con particolare riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il provvedimento rientra nell'ambito dei servizi e delle attività gestionali assegnate alla sottoscritta;

Visti gli artt. 5,6,7 e 9 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

Richiamato il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada; Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge 241/1990;

Richiamato l'art. 107, c. 5°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 14/06/2023 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area Polizia Locale;

ORDINA

In occasione della competizione ciclistica internazionale per professionisti denominata 59^a Tirreno – Adriatico 2024” in programma nel Comune di Castellina Marittima, il **DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 14:00** e comunque fino al passaggio della competizione ciclistica del giorno **5 MARZO 2024** nelle vie sotto elencate:

1. Via Poggiberna
2. Via Livornese;
3. Via del Commercio (Pomaia /S. Luce - direzione Castellina);
4. Via della Repubblica;
5. Via del Commercio (direzione Riparbella).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità, poste a tutela dell'incolumità pubblica e della circolazione, nonché quella in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dei singoli partecipanti alla gara ciclistica, restando il Comune di Castellina Marittima ed il suo personale, completamente sollevato ed indenne.

Inoltre gli organizzatori dovranno garantire tutti i livelli di sicurezza del percorso, esercitando una rigorosa ed efficiente vigilanza, al fine di salvaguardare l'incolumità dei concorrenti, in prossimità dei punti più pericolosi e/o sensibili del percorso di gara e dovranno altresì porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone, eventualmente presenti lungo il percorso, secondo le disposizioni di legge e dei disciplinari per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Nel caso venisse ritenuto necessario ed opportuno ai fini della tutela e della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della Strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare costantemente sulla osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Regione Toscana. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/1971. La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Castellina Marittima.

IL RESPONSABILE

CETTI SILVIA / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*